

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 744

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LIGUORI, MANCINO, SCALERA,
VERALDI, GAGLIONE, BEDIN, BAIO DOSSI, LAVAGNINI,
BATTISTI e CAVALLARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2001

—————

**Inquadramento del personale amministrativo laureato del Servizio
sanitario nazionale**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'attuale impianto normativo esiste ancora una grave disparità di trattamento, laddove nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modifiche, viene prevista l'articolazione su due livelli dirigenziali per tutti i dipendenti laureati del comparto sanità, tranne che per i funzionari laureati del ruolo amministrativo, dove la stessa norma prevede un'articolazione in cinque livelli, di cui i primi due non dirigenziali.

Difatti il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, garantisce, con il concorso di accesso al Servizio sanitario nazionale, a tutti i laureati (psicologi, sociologi) direttamente la dirigenza (IX livello economico), ad esclusione dei soli laureati in discipline giuridico - economiche per i quali il concorso di accesso riconosce come livello iniziale soltanto il VII economico - funzionale.

Il legislatore, di sicuro, ha quindi commesso un grave errore tecnico, atteso che nel nostro ordinamento vige sia il principio della pari dignità dei diplomi di laurea che quello, chiaramente consequenziale, della pari dignità professionale, sempre nel rispetto della propria competenza specifica.

Il problema diventa ancora più rilevante nell'attuale situazione di riordino delle strutture sanitarie, improntata ad una accentuata aziendalizzazione del sistema, ove chiaramente il ruolo amministrativo viene sempre più investito di responsabilità ed oneri gestionali (vedi anche la legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché le leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, cosiddette «leggi Bassanini»).

Orbene, l'unica soluzione conforme ai principi costituzionali di eguaglianza e di equità è quella di collocare nella dirigenza anche i funzionari amministrativi laureati, appartenenti ai livelli VII ed VIII, già vincitori di pubblico concorso per il quale il possesso della laurea in discipline giuridico - economiche rappresentava necessario requisito di ammissione.

Il presente disegno di legge, pertanto, intende rimuovere una iniqua, incomprensibile ed immotivata disparità di trattamento che penalizza i funzionari amministrativi laureati del comparto sanità, mortificandone gravemente la professionalità, svilendone la funzione ed alimentando un crescente disagio che disincentiva l'impegno della categoria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Ruolo amministrativo*). - 1. Nel ruolo amministrativo sono iscritti, per i rispettivi profili, gli operatori che svolgono funzioni amministrative.

2. Il ruolo è ripartito in distinte tabelle a seconda che sia richiesto, per il relativo inquadramento, il possesso di un diploma di laurea oppure di un titolo di istruzione di secondo grado, oppure di un titolo di istruzione secondaria di primo grado, oppure di un titolo di istruzione almeno elementare.

3. La tabella del personale amministrativo laureato si identifica con il profilo professionale di dirigente amministrativo.

4. La tabella del personale amministrativo diplomato è ripartita in due quadri comprendenti rispettivamente il profilo professionale di collaboratore amministrativo e il profilo professionale di assistente amministrativo.

5. La tabella del personale amministrativo con titolo di istruzione secondaria di primo grado comprende il profilo professionale di coadiutore amministrativo.

6. La tabella del personale amministrativo con titolo di istruzione almeno elementare comprende il profilo professionale di commesso».

Art. 2.

1. Il personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie, già in possesso della qualifica funzionale di collaboratore amministrativo e di collaboratore coordinatore alla

data di entrata in vigore della presente legge, conseguita a seguito di concorso pubblico o selezione interna ed in possesso del diploma di laurea ad indirizzo giuridico-economico, è inquadrato, anche in posizione soprannumeraria, nella posizione funzionale di dirigente amministrativo, e mantiene il trattamento economico in godimento alla data della presente legge fino alla sottoscrizione del prossimo contratto collettivo per l'area dirigenziale.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.